

Tribunale
Civile e Correzionale
Novara

Ufficio
Istruzione penale

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO
(Art. 171 e seguenti del Cod. di proc. pen.)

L'anno *mille ottocento settantuno* il giorno *diciasette* del mese di *gennajo* alle ore *una*
pm d. na in Novara

Avanti di noi *Avv. Tommaso DeAngelis Giudice Istruttore* assistiti dal *Cancelliere vice*
infrascritto,


citato

è comparso *il testimone infraindicato* al quale si rammentarono l'obbligo di dire *tutta la verità e non altro che la verità*, e le pene stabilite contro i testimoni falsi o reticenti, a mente dell'art. 172 del Codice di proc. pen., ed interrogata sulle generali a termine dell'articolo medesimo.

Risponde: *sono Rossi Giovanni fu Filippo colle generalità in atti.*

Non è vero che io abbia saputo e molto meno riferito che il Bovio Vincenzo in epoca prossima al fatto dell'uccisione del Fornara sia stato veduto nei dintorni della cascina Avogadro. Io dissi non so neppure con chi ciò che è notorio alla cascina Avogadro, che il Brusati Luigi raccontò come in una notte dello scorso estate mentre esso andava per rane trovò nelle vicinanze della detta cascina il Bovio Vincenzo ed il Reale Pietro e che quest'ultimo andò a chiamare il primo in territorio di Biandrate perché il di costui padre era moribondo e lo accompagnò a Cavagliano. Questa è l'unica circostanza che io venni a sapere dopo il mio primo esame che contiene tutto quanto io sappia intorno al doloroso fatto in discorso.

Letto confermato si è sottosegnato e l'Ufficio sottoscritto, chiedendo tassa accordatagli in lire una centesimi sessantatre.



Segno di + d.º Rossi Giovanni ill.
DeAngelis
Robecchi

COMMENTO

Ritorna davanti al Giudice Istruttore il cavallante della cascina Avogadro, quel Giovannino (*Giuanìn*) già interrogato tra i primi dopo il delitto. Secondo il delegato di polizia, che evidentemente continuava ancora a indagare tra la gente del luogo per raccogliere altri indizi, il Rossi avrebbe potuto testimoniare come il Bovio si stesse aggirando nei pressi della cascina Avogadro proprio la sera del delitto (*deporrebbe di aver visto nella notte dal dieci all'undici del mese di novembre p.p.* - vedi sempre doc. 36) Un fatto del genere inchioderebbe definitivamente i due accusati, che hanno sempre negato il fatto, presentando alibi sulla loro presenza altrove(vedi documenti 25 e 29).

Il cavallante invece non dice nulla di tutto ciò al giudice. Riporta solamente che anch'egli ha saputo, ma solo **dopo** il suo interrogatorio del 15 novembre (*dopo il mio primo esame*, dice espressamente), dell'incontro dei due con il Luigi Brusati, un dipendente dell'Avogadro mai interrogato prima di allora, incontro però avvenuto solamente **una sera dell'estate precedente** (*in una notte dello scorso estate mentre esso andava per rane*, e chiunque, a Novara, avrebbe allora saputo che a Novembre la stagione delle rane era finita da un pezzo). Conferma in pieno, cioè, quello che hanno depresso sia il Bovio che il Reale nei loro rispettivi interrogatori.

Evidentemente nel frattempo, sotto la spinta degli avvenimenti, il vecchio Brusati si è ricordato di quell'episodio e ne ha parlato ad altri alla cascina Avogadro. Tuttavia l'esposto del delegato di P.S. parlava chiaro: si trattava di testimoniare sulla presenza dei due imputati alla cascina Avogadro **nella notte del delitto** non su un evento anteriore di qualche mese. Come mai il fido cavallante ora nega? Se veramente aveva visto il Bovio nei pressi della cascina la sera tra il 10 e l'11 novembre, avrebbe dovuto dirlo già nel suo primo interrogatorio. O la polizia ha raccolto un'informazione stranamente incorretta oppure il Rossi sta sicuramente mentendo. In entrambi i casi, qualcosa non quadra del tutto. Vedremo a tempo debito di cosa si tratta.